FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
 - AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO;
 - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 1, COMMA 1, C.G.F., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PUNTO VI) DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 2990/297 PF13-14/SP/PP DEL 13.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta riduce la sanzione della ammenda inflitta alla reclamante e al signor Tatò Roberto a € 500,00 ognuna.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. BRUNO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA L'AQUILA/ASCOLI DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Bruno Giordano riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 INFLITTA AL SIG. BALLONI PAOLO SEGUITO GARA GAVORRANO/ ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione della ammenda inflitta alla reclamante a € 500.00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO STEFANO SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VICENZA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Entella S.r.l. di Chiavari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete